

ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica

Chierici Regolari Somaschi

BIOGRAFIE C. R. S.

n. 792

---

---

---

---

Curia Generalizia - Roma

112 11/11  
P. MATTONI GIOVANNI FRANCESCO

192

da Como. Professò in S. Maria Segreta di Milano il 4 sett. 1664.

Di lui sappiamo che fu Preposito di S. Siro di Alessandria del 1691 al 1697.

Morì nel collegio di S. Giorgio di Novi il 17 sett. 1707 " eletto Vicario di S. Antonio di Lugano, munito di tutti li Sacramenti con tutta rassegnazione religiosa ".

6.1.1784

793

F. MAURIANO MARGANTONIO

Professò alla Salute di Venezia il 16 IX 1714. Non sappiamo dove abbia trascorso i primi anni della sua vita religiosa; solo sappiamo che il 7 3 1726 era maestro nel collegio di Cividale.

Dal 1732 è Lettore in chiesa nella casa dei SS. Fil. e Giac. di Vicenza, e dal 1734 vicepreposito e parroco, fino al 1741. Nel 1741 fu nominato rettore dell'orfanotrofio di S. Valentino di Vicenza. Nel 1744 rettore degli Incurabili di Venezia. Nel nov. 1754 fu deputato alla Salute di Venezia; ivi è vicepreposito dal 1757 per un triennio, poi 'maestro delle cerimonie' <sup>B</sup> e stabilmente confessore.

L'anno 1769 fu eletto Preposito della Salute. Fin dalla celebrazione del primo Capitolo collegiale, 16 XII 1769, manifestò le sue attitudini, accogliendo e facendo accogliere da tutti i suoi religiosi dal domanda ~~XXXXXXXXXX~~ presentata dal PP. Serviti di Venezia di essere sussidiati per la ricostruzione del loro convento incendiato.

Nel sett. 1768 uscì la legge veneta che imponeva la separazione delle provincia dal corpo legittimo dell'Ordine; seguirono diverse circolari in applicazione di detta legge. Toccò a F. Mauriani, come superiore della casa che era caput provinciae dare esecuzione ai diversi provvedimenti governativi, e dettagliate relazioni:

4 IV 1770

Oltre all'oltrescritta Terminazione in dall' Soc. no AGG. sopra non dato al R. mo P. Prov. la seguente commissione, che d'ordine del M.R.P. Prop. qui registro.

Noi

Deputato est nominati ed Agg. al coll. Ill. mo dei X Savi sopra le decime in Rilato:

Commettea al P. Superiore del monastero di S. M. della Salute dell'ordine dei ch. Reg. Somaschi, che unitamente al P. Procur. e due Padri più vecchi debba in termine di giorni 20 dal dì della consegna del presente estendere a partita per partita la rendita del detto monastero posseduta, e similmente a classe per classe

il che sarà annualmente occorrenti per il monastero caduto in quei modi e con

2  
Le spese annualmente occorrenti per il monastero medesimo in quei modi, e con-  
nel di più, che qui sotto resta dichiarato, dovendo essere sottoscritto da tut-  
li detti quattro Padri con giuramento, e munito del sigillo del monastero far-  
senza indugio la consegna al Ragionato nostro; passato il qual termine, e  
non avendo adempito passerà questa a traora nella Deputazione ad ulteriori deli-  
berazioni.

Sarà non li modi in li quali deve essere eseguita:

di ogni stabile, cioè case, molini, edifici, ed altro sarà descritto il luogo  
d'esistenza, ed il nome dell'affittuale con la somma dell'affitto, che deve  
normalmente pagare.

Similmente sarà eseguito intorno alle possessioni, chiusure ed altre distin-  
dando pure a corpo per corpo il luogo dell'esistenza, il nome dell'affittuale  
colono, e quanto deve annualmente corrispondere separando in ognuno li cotan-  
delle biave, vino, ed altro genere di prodotti.

Per tutti suoi beni, che non fossero affittati per stabilite somme, ma che  
dassero alla parte, o fossero lavorate per conto del monastero, sarà pure a  
per corpo spiegato il nome del colono, la terra da lui tenuta, ed ove si-  
a, e quanto in anni tre tutto dic. scorso 1769 si è ricavato, distinguendo  
per li generi dei prodotti.

Sarà pure estesa e distinta quella rendita, che negli anni tre antedetti tut-  
dic. 1769 si fosse ritratta dall'utile dei moroni, divari, ed altri simili  
sri.

Per li Legati, e li livelli poi sarà distinto il nome del legatario, o li-  
lario, e le somme da loro dovute, distinguendo rapporto a li livelli quelli  
fondo dagli altri affrancabili, per li quali ultimi sarà in ognuno rilevata  
somma del capitale.

Anche intorno a li pro, che si esigessero dalli pubblici depositi della Do-  
ante o da altri pubblici luoghi della Terra ferma saranno ad-  
o le somme con le altre dei capitali da loro dipendenti.

Sarà estesa ad uno ad uno gli obblighi di messe, ed anniversari insiti nel-  
rendita del monastero, spiegando ognuno su qual rendita fondato.

In seguito di detti obblighi sarà descritto il numero delle messe avventizie  
la loro limosine, che pervenute sono alla sagrestia nel corso degli anti-

3  
eti anni tre, tutto dic. 1769.

onde vi esistessero sopra li conti di pietà della terra ferma somme di denaro  
recenti a credito del monastero, o per arranzazione di capitali o per ritrat-  
o dei beni venduti, saranno questi pure aggiunti, descrivendo il nome del depo-  
itante, e su qual monte avvertendo di separare nell'estesa di questa classe di  
laro quelle somme, che dipendenti fossero da arranzazioni, dalle altre prove-  
nienti dai beni venduti.

0) Lo stesso sarà eseguito per quelle somme, che tanto dell'uno, quanto dell'  
altro genere si ritrovassero depositate al l'ufficio del Prov. ori ed argenti in  
tecca.

1) Gli aggravii sia insiti sopra li beni saranno distinti ad uno ad uno spie-  
gando li mai con le somme annualmente dovute, tanto in contante, che in biave;  
ino, ed altro.

2) Intorno a li salari, o siano norari, che annualmente vengono corrisposti tan-  
o a li secolari, quanto a li Regolari, saranno essi pure registrati ad uno ad  
o lo spiegato le loro rispettive deputazioni, e le somme che annualmente si  
rispondono tanto in contante che in biave, vino, ed altro.

13) Le spese tutte, che di qua unque genere sono state fatte nel corso degli  
ultimi anni tre, saranno pure estese, dividendo le classi o i separare quelle  
mantenimento della famiglia, vale a dire cibarie, pane, vino oglio ecc. candele  
e simili, dalle altre del monastero, cioè restanti di stabili del monastero,  
chiesa, e beni di fuori, utensili per il monastero, e forestaria, spese di gra-  
nario e caneva, spese di chiesa, cioè oglio, cera, ostie, vino, e altri arredi, s-  
ribresii, spese di forestaria, spese di infermeria, compresi li medicinali  
altre, se ve ne fossero, distinguendo sempre le classi.

14) saranno distinte, ed aggiunte finalmente le spese che negli antedetti tri-  
ni occorressero tanto in contante, quanto in biave, per raccogliere li pro-  
sopra li beni lavorati per conto del monastero.

data li 3 IV 1770

P. Mauriani governò la casa della Salute per un triennio. E-  
sercitò continuamente il ministero delle confessioni, e la  
predicazione; recitò il sermone di S. Girolamo il 20 VII  
Nel 1770 predicò gli esercizi agli alunni del Seminario, e anche altre volte  
1772. Bello è l'elogio che ce ne ha lasciato l'attuario P.

4  
Borzatti: " Il M.R.P. Prop. D. Marcant. Mauriani pieno di zelo e di premura pel buon governo di questa casa é a tutti noi oggetto di stima e di amore, e ci anima tutti col suo esempio all'adempimento esatto dei nostri rispettivi doveri ".

Nel Capitolo provinc. del 1772 fu eletto Preposito prov., ed entrò in carica il 18 XII 1772, ricevendone le consegne dal predecessore P. Gir. Scotti, " e con quella presentazione P. Scotti ha dimessa la sua carica, e questi l'ha assunta riconosciuto per Provinciale dell'Occ.mo Magistrato sopra mon., e da esso investito di quella autorità che gli compete in virtù delle nostre Costituzioni, ed in vigore de' pubblici sovrani decreti ".

Era viva la questione di poter ottenere dalla Repubblica la riunione co' corpo centrale dell'Ordine.

Il Cap. Prov.

era stato invitato dal Magistrato sopra monasteri con Terminazione del 7 agosto 1772 (1), fissate le norme da tenersi, cioè quelle già stabilite " dal sovrano decreto dell'Occ.mo Senato 20 luglio 1769, per cui debbano intervenire al Cap. suddetto li soli Prepositi e Rettori con i loro Soci che verranno eletti da ciascuna famiglia, non compresi i Rettori dei Luoghi Pii giusta la terminazione dei Deputati straordinari ad causas pias ed Aggiunto sopra monasteri I agosto 1769, al quale oggetto viene impartita facoltà al surriferito P. Prov. di dare le opportune notizie alle rispettive famiglie per divenire a metodo della pubbliche leggi all'elezione dei loro Soci, per esser indi al loro Magistrato prodotti in autentica forma gli Atti capitolari d'ogni e da una casa per i dovuti esami, necessaria sua approvazione, dietro la quale e non prima potrà procedersi all'elezione del nuovo Provinciale. Tutto quindi doveva essere regolato ed ispezionato dall'occhio del Magistrato, e a tale ispezione non era possibile sottrarsi. Il giorno seguente P. Scotti comunicava alle famiglie l'intimazione del Cap. Prov. a la elezione dei Soci, imponendo ai PP. Superiori che " seguita che sarà l'elezione la farà registrare nel libro degli Atti, e quindi ne farà trarre una copia sottoscritta da Lei e dall'attuario da trasmettere a me, per poi rassegnarla al Magistrato ecc.mo suddetto." E così di seguito tutte le volte che si doveva celebrare il Cap. Prov. o tenere

5  
la annuale Dieta e Definitorio, sempre con il permesso del Magistrato (2). Prodotti gli Atti dell'elezione dei Soci al Magistrato, questi fu

(1) Atti Salute pag. 79

(2) Il resoconto degli Atti del C. pp. provv. veneti fu potuto da me consultare solo a lavoro terminato, avendolo recentemente scoperto in un archivio fuori della nostra Congregazione e diligentemente ricopiato. Le notizie concordano con quanto qui viene riferito, e altrove, in base alle informazioni che ci danno i libri degli Atti di S.M. della Salute in Venezia ( Arch. Madd. Genova )

15 sett. 1772 permetteva la convocazione del Capitolo " per procedere alla nuova elezione del Provinciale, seguita la quale non potrà esser aver effetto, se non saranno stati prodotti prima in forma autentica al loro Magistrato gli Atti del Capitolo stesso per i dovuti esami e per la necessaria sua approvazione ". Il Capitolo fu celebrato il 24 1772 coll'intervento di 10 superiori e di 13 Soci. Ma l'insediamento del nuovo Provinciale non poté avvenire che il 18 uov. 1772 dopo l'ass. degli Atti da parte del Magistrato. Ecco come avvenne e valga questa volta anche per le altre successive: " Il R.mo P. Girolamo Scotti Rettore del Pio Luogo dei Mendicanti di questa città, sul termino del suo Provincialato si é stamattina presentato al Magistrato degli Ill. ed Ecc.mi Signori Provveditori sopra monasteri insieme coll'ultimamente eletto P. Prov. R.mo P. Ea co Antonio Mauriani. E con questa presentazione quegli ha dimessa la carica, e questi l'ha assunta, riconosciuto per Provinciale dall'Occ.mo Magistrato suddetto, e da esso investito di quella autorità che gli compete in virtù delle nostre Costituzioni ed in vigore dei pubblici sovrani decreti ".

Al prossimo Definitorio del 1774, radunatosi alla Colombina di Pavia coll'autorizzazione dell'Arciduca, non intervennero i Padri veneti, i quali non furono neppure sostituiti " prevalendosi il Ven. Definitorio della connizione dei sentimenti della Santità Sua comunicati dall'Ecc. Card. Boschi al R.mo P. allora allora irep. Gen. "

Perché i PP. Veneti non si lusingassero di poter coltivare qualche idea che li riportasse all'antico ordine regolare di cose, il Magistrato sopra i monasteri emanò il 28 sett. 1774 la seguente terminazione che

trascrivo ad litteram (2):

"E' raccomandato dalle leggi alla vigilanza del Magistrato l'esame di tutti gli Atti capitolari, di quelli della Congregazioni intermedie, delle liste di elezioni e di altre simiglianti disposizioni riguardanti le suddette famiglie dei Regolari, la netta amministrazione delle loro economie, il cambiamento legale degli uffici, l'esatta osservanza delle contumacie, il cambiamento da luogo a luogo degli individui rispettivi onde il tutto proceda secondo la mente dei sovrani decreti e l'ordine delle Costituzioni religiose, che sono ammesse e protette dal governo. Ma perche' nella presentazione di tali carte si e' introdotta qualche varietà di metodo, la quale confonde le diverse ispezioni incumbenti al ministero dei LL. BB. e ritarda anche la spedizione degli affari con incommodo dei concorrenti, e talvolta con lesione delle massime pubbliche, percio' volendo esigere da ciascuno l'adempimento d'una disciplina sempre uniforme in cosi geloso proposito, hanno terminato, e terminando comandato, quanto segue:

(1) Si noti che negli Atti della Proc. Gen. ( pag. 535 ) si trova veramente notato che il Proc. Gen. Sorrentini il 29 marzo 1775 aveva carca di ottenere udienza dal S. Padre per poter " intender a viva voce il nostro prossimo Cap. Gen. quanto il P. R. mo mi ha significato per lettera " ed ebbe invece un colloquio col Card. Traietto Carafa, il cui riscontro e' semplicemente questo: " questi mi rispose esser necessario manifestare la Bolla del turno prescritto da Aless. VII per non fare una petizione surruttizia, ed io gli additai le parole della medesima Null'altro.

- 1) che ogni e qualunque atto di questo genere abbia dalli Superiori e loro procuratori essere presentato innanzi LL. BB. né si faccia lecito alcun ministro del magistrato di riceverli da per sé, o in altro modo
- 2) Eseguita la presentazione avrà la medesima ad essere notata dal suo segretario pro tempore colla data del giorno della presentazione medesima, escluso qualunque altro ministro.
- 3) In quanto agli Atti Cap. Prov. e Gen. di dette Congregazioni intermedie, o altri tanto celebrati nello stato come fuori sarà debito dei Proc. e suoi legittimi procuratori di presentare unitamente agli autentici Atti due simili copie legalizzate col sigillo della Religione ( metodo seguito sino dal nascente delle leggi, e che presentamente

che fu introdotto sino dal nascente delle leggi, e che presentamente viene spesso volte negletto ), una delle quali copie sarà dal segretario del magistrato colla presentazione <sup>con</sup> segnata al Ragionato, e l'altra sarà trattenuta presso di lui.

- 4) E' eguito ciò, sarà ispezione del segretario stesso del Magistrato di consegnare gli Atti autentici all'Eccl. mo fiscale onde egli abbia a riscontrare se l'elezione e le prese deliberazioni sono eseguite a norma delle leggi, dandone poscia relazione a LL. BB., che avrà d'essere scritta nel fondo degli Atti stessi, e firmata con una sottoscrizione.
- 5) Siccome altro esame deve essere fatto sopra gli stessi Atti, cioè di riconoscere se gli eletti abbiano consumato il tempo della contumacia voluta dalle leggi, e incontrare ancora se con li cambia enti soliti farsi degli individui, che passano dall'uno all'altro convento venga alterato il numero delle famiglie, cosi il ragionato appresso del quale esistono i libri delle famiglie tutte dei Regolari colla nota degli autentici Atti, che sranno a lui in seguito consegnati farà gli incontri necessari, e ne darà la debita relazione ad esso Eccl. mo magistrato ed Z. Aggiunto, la quale sarà estesa negli Atti stessi, e da lui pure firmata col suo nome.
- 6) Fu costume del magistrato ed Agg. sino al presente eseguendo le pubbliche leggi, dopo praticati gli esami de' li suddetti due ministri che renderanno conto vocalmente, di accompagnare con scrittura all'Eccl. mo Senato gli Atti stessi, riferendo in essa i trovati disordini, di attendere il decreto regolativo e il licenziamento degli atti medesimi poi fa co segnare dal loro segretario gli atti autentici licenziati unitamente al decreto per la loro esecuzione, di maniera che si restituiscano quegli atti stessi, che in sé conteneano quei disordini che meritavano l'ammenda. Conoscendo però LL. BB. a quale inconveniente restato esposto questo introdotto metodo e perché resta privo il magistrato degli autentici atti e perché colla restituzione loro si apre l'adito ad abusarli, e non restano a sufficienza reballati dai disordini a principio scoperti, percio' a correzione di questo primario che ottenuto il licenziamento dall'Eccl. mo collegio degli atti suddetti abbiano essi

8  
atti a rimanere nel loro magistrato appresso il segretario e che alli PP. Prov. noiali e loro legittimi procuratori ne sia da lui data la copia con le dette ordinarie regolazioni a sia pur debito del medesimo segretario di scrivere il giorno del decreto e del linenziamento nella copia già passata al ragionato da cui debba farsene li competenti registri sopra i libri delle rispettive famiglie, sui quali ancora farà il registro di qualunque patente che al loro magistrato e Aggiunto venisse presentata, onde all'occorrenza possano essere pronti quei lumi che si rendessero necessari.

7) Siccome alcuni provinciali, e specialmente quelli degli Ordini, questi stanti hanno introdotto la presentazione soltanto dei nomi degli eletti ai nuovi uffici, e non l'estesa de li atti stessi, il che non dà a conoscere se le convocazioni dei Capitoli e le elezioni siano state fatte a norma delle leggi, così dovranno li detti PP. Provv. e loro Ministri e procuratori presentare gli atti medesimi nelle forme stesse come stanno estesi nei loro libri.

8) Circa poi gli altri atti di elezione dei Priori, Sottopriori, Vicari, Presidenti, sagrestani, procuratori e altri uffici, niuno eccettuato, che vengono fatti dalle loro famiglie conventuali, da altri corpi regolari, o da qualunque superiore, che per le leggi avesse azione di eleggere, sarà notata la presentazione dal segretario, e saranno esse passate al ragionato del magistrato acciò col mezzo dei libri delle famiglie possa far li competenti riscontri per rilevare se gli eletti siano in contumacia e se alterino il numero delle famiglie, e del risultato dell'esame stesso ne dia conto con una attestazione scritta negli atti stessi ne li quali poi, e non in altra guisa, che resta affatto esclusa avrà il fiscale, quando tutto vada a dovere, ad estendere la terminazione di approvazione di LL. BB. della quale il loro segretario ne rilascerà a copia.

E de la presente oltre i soliti registri ne sia consegnata copia alli sopradetti segretari o fiscali e ragionato del mag. come dei relativi articoli ai Procuratori e Superiori degli Ordini Regolari, e tenuto seguito a compilare sempre affisso nel magistrato per la ubbidienza ob-

9  
da ciascuno rispettivamente deve essere prestata in ogni tempo".

Dopo la lettura di simili espressioni, e sotto l'impressione di un esasperato fiscalismo, che invadeva ogni campo di attività nella vita religiosa, e toglieva ai corpi regolari qualsiasi legittima autonomia, come potevano sperare i R. veneti di tentare qualche passo per sfuggire alle "ispezioni" della Serenissima?

Allo scadere del suo mandato, presentò, secondo le leggi, domanda al Magistrato per poter convocare il Capitolo provinciale; e questo è il responso:

25 Agosto 1775

Padunato con le consuete formalità questo nostro Collegiale Capitolo, il Molto Rev. de Prep. Don Giuliano Zana propose ai PP. congregati la elezione del Socio per il prossimo Capitolo Provinciale; alla quale elezione ne gli avea in vista con carta affissa e piena notizia di tutti in Refettorio da N. corr. Quindi io Alluaro infrascritto ho letto ai PP. la Permissione di divenire alla elezione suddetta, benignamente concessa alla divota divota supplicazione alli Ill. mi. ed Ecc. mi. Provveditori, ed Aggiunto Sopra Monasterij del Re. no. nostro P. re Prep. Provinciale Don Marsantonio Mauriani. La quale Permissione delle S. S. L. è come segue.

Copia

7 Agosto 1775

Epl. Ill. mi. e Ecc. mi. Prov. ed Aggiunto 1. Monas. infrascritti Vista e letta la divota Supplicazione al loro Mag. prodotta dal P. Provinciale di C. P. Somaschigiana Vosta. Prov. con la quale rappresentando approssimarsi il compimento del Triennio del di lui Provincialato, implora riverente la favorevole collativa di convocare il Capitolo per divenire a nuova elezione di Provincia. Le S. S. annuendo operiosamente alla istanza univocata hanno terminato, e terminando comandato, che a norma del Sovrano Decreto dell' Ecc. mo Senato 20 Luglio 1769. debbano intervenire al Capitolo suddetto li soli Prepositi, e Rettori, con li loro Soci, che verranno eletti da ciascuna famiglia, non compresi li Rettori di Luoghi P. in questa la terminazione dell' Ecc. mo Conf. de Dep. Extrad. dinari ad Pias Causis, ed Agg. Sopra Monas. fine Agosto 1769; al qual oggetto viene impedita facoltà al su riferito P. Provinciale di dar le opportune notizie alle rispettive famiglie, per divenire a melodo delle Pubb. leggi alla elezione de loro

Soci, per esser indi al loro Mag. prodotti in suit. forma gli Atti Capitulari, d'anni e cadauna Casa sui i dovuti esami, e necessaria sua approvazione,

dietro la quale, e non prima potrà procedersi alla elezione del nuovo Provin-  
ciale. E la presente dovrà esser consegnata in Copia aut.<sup>a</sup> per l'umero, e per l'elec-  
zione conforme a questo P. Prov.<sup>to</sup> de C. P. Somaschi. Mandantes

{ Pio Batta Albnei P. Prov.<sup>to</sup>

{ Mar. Aut. Primani Agg.<sup>to</sup>

{ Agostin Barbarigo Prov.<sup>to</sup>

Tratta dall'autentica esistente in Filza Minorum del Mag.<sup>to</sup> Vicario  
de' Prov.<sup>to</sup> ed Aggiunto

Pietro Franceschi Seg.<sup>o</sup>

Scaduto da Provinciale, rimase alla Salute con l'ufficio di  
predicatore annualista.

Morì alla Salute il 6<sup>to</sup> 1785, in età di anni 84.

( Fonti: Atti Salute Venezia; Atti Capitoli Provinciali  
veneti; cartelle dei luoghi: Cividale, Vicenza SS. Fil. e  
Giac., Vicenza S. Valentino, Venezia Incurabili; cartella  
Provincia veneta )